

RICHIESTA DI RIESAME PER
DOMANDA DI ACCESSO CIVICO

Al
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza del Comune di Barletta

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il.....

Residente in (prov.) Via

e-mail..... pec

tel..... cell

documento d'identità

avendo presentato in data/.../..... prot. n. domanda di accesso civico (VISIONE / COPIA) agli atti
.....

Dato atto che il Responsabile dell'ufficio:

- ha negato l'accesso con provvedimento in data _____ che si allega in copia;
- non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta;
- ha differito l'accesso con provvedimento in data _____ che si allega in copia;
- ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento in data _____ che si allega in copia;

CHIEDE IL RIESAME

della decisione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, per potere esercitare il diritto d'accesso civico ai documenti amministrativi mediante:

- Presa visione Estrazione copia
- rilascio di n. copie: semplice conforme all'originale

del seguente documento amministrativo (indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):

.....
.....
.....

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al dipendente comunale competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).

luogo e data

firma

.....

Il modulo di richiesta di riesame può essere inviato tramite:

- Posta elettronica certificata – PEC all'indirizzo: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it
- Posta ordinaria all'indirizzo: Palazzo di Città – Corso Vittorio Emanuele, 94 – 76121 Barletta
- Consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Barletta Palazzo di Città – Corso Vittorio Emanuele, 94 – 76121 Barletta

Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. n. 2016/679/UE

I dati sopra riportati sono strettamente pertinenti e indispensabili per l'accesso agli atti. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell'Ente incaricati o responsabili del trattamento dei dati e potranno essere oggetto di comunicazioni ad altri Enti Pubblici competenti alla soluzione della richiesta. Il titolare del trattamento è il Comune di Barletta; i responsabili dei dati sono i dirigenti o responsabili competenti per materia. Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento n. 2016/679/UE.

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso.

Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di **riesame** al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013 il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013, e successive modifiche ed integrazioni avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Bari ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico (art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 33/2013).